



Autore: **Rita Martin**

# L'Enasarco, aspetti contributivi dell'agente di commercio

Guida essenziale alla previdenza e alla fiscalità per rappresentanti Enasarco

FISCO [7]

Ultimo aggiornamento: 11/11/2024

**EBOOK GRATUITO**



# Indice

<b>Introduzione</b> .....	<b>5</b>
<b>Prefazione</b> .....	<b>7</b>
<b>1. Aspetti generali dell'agente di commercio</b> .....	<b>9</b>
1.1 Il contratto di agenzia .....	<b>9</b>
1.2 Tipologia di agente .....	<b>10</b>
1.3 La retribuzione .....	<b>10</b>
1.4 Cliente insolvente .....	<b>10</b>
1.5 Scioglimento del contratto .....	<b>10</b>
1.6 Aspetti fiscali .....	<b>11</b>
<b>2. L'Enasarco</b> .....	<b>13</b>
2.1 Agevolazione giovani agenti .....	<b>13</b>
2.2 Soggetti obbligati e esclusi .....	<b>13</b>
2.3 Iscrizione, cessazione e variazione .....	<b>14</b>
<b>3. La base imponibile</b> .....	<b>17</b>
<b>4. La determinazione del contributo</b> .....	<b>19</b>
<b>5. Modalità e termini di versamento</b> .....	<b>20</b>
<b>6. La certificazione</b> .....	<b>22</b>
<b>7. Il FIRR</b> .....	<b>23</b>
<b>8. Altre indennità</b> .....	<b>25</b>
<b>9. Altre prestazioni integrative Enasarco</b> .....	<b>28</b>
<b>10. Conclusioni</b> .....	<b>28</b>
<b>Appendice bibliografica   Circolari e documenti normativi di riferimento</b> .....	<b>29</b>



---

# Introduzione

Negli ultimi anni la figura dell'agente di commercio si è notevolmente trasformata a seguito dei cambiamenti del mercato e i conseguenti adeguamenti delle tecniche di vendita.

La professione dell'agente di commercio è fondamentale per le strategie di vendita aziendali, ma negli ultimi vent'anni il numero di tali professionisti è diminuito di circa il 15%; tale calo è attribuibile a diversi fattori, tra cui l'avvio del commercio elettronico e della digitalizzazione.

Parallelamente, vi è una sempre più crescente competizione tra le aziende e cresce la richiesta di servizi personalizzati.

Tutti questi fattori contribuiscono al rinnovo delle competenze degli agenti, che mai come in questo periodo devono stare al passo con il mercato che è in continua evoluzione.

La figura dell'agente e rappresentante di commercio contribuisce, infatti, a produrre circa il 70% del PIL, entrando così a far parte di una cerchia di imprenditori fondamentali per il nostro Paese.

Il presente e-book è stato redatto con l'obiettivo di aiutare tutti coloro che volessero ottenere una prima veloce e sintetica informazione per conoscere quali sono le categorie professionali e le modalità burocratiche per intraprendere tale tipologia di attività.

Oltre alla Procedura ComUnica per l'iscrizione all'INPS, alla Camera di Commercio e l'apertura della Partita IVA che qui sono trattati in linea sintetica, fondamentale per tale figura imprenditoriale è l'iscrizione all'ENASARCO.

L'adempimento completa l'abilitazione professionale ed è a tale adempimento che ci si sofferma nella trattazione.

Un sentito ringraziamento va a Rita Martin, autrice di questo e-book e membro del gruppo di coordinamento editoriale di Fisco7: ragioniere dal 1977 e fiscalista e libera professionista dal 1997, vive a Pordenone, dove ha sempre lavorato nell'ambito fiscale e contabile collaborando, in passato, con varie aziende e studi della Provincia. Dal 1997 si occupa della propria clientela e da oltre 20 anni collabora a tempo pieno con il Gruppo Servizi CGN e fa parte del gruppo di coordinamento editoriale di Fisco7.



---

# Prefazione

## (dal sito dell'ente Enasarco)

L'Enasarco è stato istituito con il nome di Enafasarco con il Regio Decreto 1305 del 1939, collegandosi all'Accordo Economico Collettivo (AEC) per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 1938, il quale dispone l'accantonamento dell'indennità di risoluzione del rapporto presso Enasarco, al riparo da ogni rischio di fallimento o insolvenza dell'impresa preponente.

Con gli AEC del 1956 e del 1958 si giunge alla nascita del Fondo Previdenza, del Fondo Assistenza e del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, ciascuno con proprie caratteristiche e distinte finalità. Successivamente, con la Legge 613/1966 si istituisce presso l'Inps l'assicurazione obbligatoria per gli esercenti attività commerciali viene riconosciuta la natura integrativa, ma pur sempre obbligatoria, alla previdenza Enasarco.

Due anni dopo l'entrata in vigore del DLgs 509/1994, che riordina i sistemi di previdenza obbligatoria il Consiglio di Amministrazione dell'Enasarco, sulla base delle indicazioni offerte dalle Parti Sociali rappresentative degli agenti e delle imprese preponenti, trasforma l'Ente pubblico in Fondazione di diritto privato (con delibera del 27 novembre 1996, approvata dai Ministeri vigilanti il 16 giugno 1997).

Nel 1998 viene redatto un Regolamento delle Attività Istituzionali che, attraverso varie modifiche, nel 2004 determina il definitivo passaggio all'attuale sistema contributivo per il calcolo pensionistico.

Dal 1° gennaio 2012 entra in vigore un nuovo Regolamento delle attività istituzionali. Per adeguarsi ai successivi interventi normativi presentati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (soprattutto in termini di ridefinizione dell'età pensionabile e applicazione del sistema contributivo "pro-rata") la Fondazione interviene con ulteriori modifiche regolamentari.

Nel novembre 2012 i Ministeri vigilanti approvano il Bilancio Tecnico e riconoscono l'equilibrio e la sostenibilità di Enasarco per i successivi 50 anni.

Sulla scia del rinnovamento intrapreso e per garantire massima trasparenza gestionale, nel 2014 viene approvato il nuovo Statuto, ispirato a tre criteri guida essenziali:

- passaggio dalla formula della designazione dei componenti del CdA, affidata alle Parti sociali,

all'elezione diretta – da parte degli iscritti in attività e delle aziende preponenti – dell'Assemblea dei delegati e, per suo tramite, dei Consiglieri di Amministrazione;

- definizione, rigorosa e puntuale, dei requisiti di professionalità, competenza e onorabilità dei membri dell'Assemblea, del CdA e del Collegio di Sindaci;
- gestione trasparente degli investimenti e del patrimonio.

Nel 2016 agenti e ditte mandanti hanno eletto per la prima volta i propri rappresentanti all'Assemblea dei delegati.

Nel 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze approvano il Regolamento delle prestazioni assistenziali con cui la Fondazione sostiene gli iscritti per situazioni di bisogno individuale, familiare e per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività lavorativa. Nello stesso anno i Ministeri vigilanti approvano, inoltre, le modifiche al Regolamento delle attività istituzionali, compresa l'introduzione dell'art. 5-bis, volto ad agevolare ingresso e permanenza dei giovani nella professione.



# 1 Aspetti generali dell'agente di commercio

L'agente di commercio è un imprenditore individuale che si propone quale intermediario per le ditte mandanti per le quali propone la conclusione di determinati affari.

Esistono poi figure diverse, quali:

- **il rappresentante**, che è l'intermediario che conclude contratti proposti con potere di firma da parte della ditta mandante;
- **il sub-agente**, il cui mandante è un altro agente di commercio; non ha quindi rapporti diretti con la ditta mandante;
- **l'agente con deposito**, cioè un agente con mandato di agenzia, che accetta l'incarico con la custodia delle merci che rimangono però di proprietà della ditta mandante.

Queste figure hanno **tutte l'obbligo di iscrizione all'Enasarco**.

Esistono altre categorie per le quali tale obbligo non sussiste:

- **il procacciatore d'affari**, che svolge l'attività saltuariamente e in modo occasionale;
- **il mandatario**, che compie, previo contratto di mandato, atti giuridici per conto del mandante, con o senza rappresentanza;
- **il venditore "porta a porta"**, che può avere un incarico occasionale, ovvero essere dipendente, ovvero un commerciante ambulante;
- **il mediatore**, che regola tra le parti la conclusione di un affare: **tale attività è incompatibile con quella di agente di commercio**.

L'attività dell'agente è regolamentata, nel rapporto con l'azienda proponente, da determinate regole e disposizioni:

- dalla [Direttiva 86/653/CEE](#);
- dagli [articoli dal 1742 al 1753 del C.c.](#);
- dagli [Accordi Economici Collettivi](#);
- dal Contratto o dal Mandato di Agenzia.

## 1.1 Il contratto di agenzia

Il contratto di agenzia deve essere sempre redatto in forma scritta (art.1742 del C.c.) e deve contenere i seguenti elementi obbligatori:

- la **tipologia di incarico**: monomandatario o plurimandatario;
- la **durata temporale del contratto**: a tempo determinato o a tempo indeterminato; spesso viene stabilito tra le parti un periodo di prova;
- la **zona operativa**, solitamente suddivisa in regione o Provincia, ma che può essere, in caso di presenza di più agenti nella medesima zona, definita come "portafoglio clienti"; nella zona assegnata può essere presente la c.d. clientela direzionale che non viene assegnata all'agente e per la quale i rapporti sono regolati direttamente dall'azienda mandante. Nel contratto devono essere specificate le ragioni sociali di tali soggetti;
- la **percentuale** sugli affari procurati, che costituisce la forma di retribuzione concordata.

## 1.2 Tipologia di agente

L'agente può assumere la qualifica di:

1. **monomandatario:** l'agente è impegnato da contratto ad operare in esclusiva per una sola ditta mandante e tale attribuzione deve essere espressamente indicata nel contratto;
2. **plurimandatario:** l'agente si impegna con più ditte mandanti che però non devono essere in concorrenza tra loro. L'agente ha pertanto l'obbligo di comunicare i nominativi delle altre ditte mandanti.

## 1.3 La retribuzione

### 1. Le provvigioni

Le provvigioni possono essere concordate come provvigioni costanti, crescenti ovvero decrescenti all'aumentare del fatturato, a prezzo per quantità o in forma mista. Esiste poi la provvigione integrativa (ad esempio la provvigione incasso).

Le provvigioni vanno liquidate, previa consegna da parte dell'azienda mandante di un estratto conto riepilogativo delle provvigioni dovute. Il pagamento delle provvigioni deve essere concordato se dovute sul venduto o sull'incassato.

### 2. Gli incentivi

Gli Accordi Economici Collettivi prevedono diverse forme di incentivi che possono essere riconosciuti agli agenti dalla ditta mandante, ad esempio un anticipo sulle provvigioni, il riconoscimento di una somma predefinita per un certo periodo tempo, e così via. Le due forme più usuali sono:

- a) il minimo provvisionale garantito, riconosciuto come fisso, a prescindere

dal fatturato e per un certo periodo di tempo che deve essere indicato nel contratto. Il minimo provvisionale non viene compensato con le provvigioni prodotte nella zona assegnata;

- b) l'anticipo provvisionale, che viene stabilito tra le parti, solitamente pari all'80% delle provvigioni che si ritiene possano essere maturate nel periodo.

## 1.4 Cliente insolvente

Se il cliente è insolvente, la ditta mandante può coinvolgere l'agente nelle perdite, così come stabilito dall'art. 1746 c.3 del C.c.

## 1.5 Scioglimento del contratto

Se il contratto è a tempo determinato si risolve automaticamente allo scadere del periodo contrattuale.

Se il contratto è a tempo indeterminato può essere risolto da entrambe le parti in qualsiasi momento, tenendo conto delle regole e del periodo di preavviso stabilito dalla normativa.

Vi sono poi le giuste cause di recesso: cessazione dell'attività dalla ditta mandante, morte o invalidità dell'agente, il mancato rispetto degli accordi contrattuali, inadempienze contrattuali da parte della ditta mandante o dell'agente stesso.

### 1. Preavviso

Entrambe le parti sono tenute a stabilire il termine di preavviso indicato nel contratto sottoscritto; se nulla è specificato nel contratto si deve far riferimento all'art.1750 del C.c. o all'AEC del settore di riferimento; è possibile per chi riceve la disdetta di avvalersi della c.d. rinuncia al preavviso che deve essere comunicata

al mittente entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta.

## 2. Indennità di mancato preavviso

Alla parte che subisce il danneggiamento dal mancato preavviso vanno corrisposti, in base al rapporto dei mesi di preavviso dovuti, tanti dodicesimi delle provvigioni maturate nell'anno precedente alla risoluzione del rapporto.

## 3. Indennità sostitutiva di clientela

Tale risarcimento spetta all'agente, come definito dagli AEC nel caso in cui si risolva il rapporto a tempo indeterminato per iniziativa o per causa della ditta mandante.

L'indennità è maturata in base all'anzianità di lavoro e a tutte le somme percepite dall'agente fino alla conclusione del contratto, quindi provvigioni, premi, incentivi, ecc.

Il risarcimento è obbligatorio, in quanto previsto dagli AEC.

## 1.6 Aspetti fiscali

Dal punto di vista contabile, l'agente di commercio, al momento dell'emissione della fattura, applica alla retribuzione imponibile una ritenuta a titolo di acconto pari al 23% calcolata sul 50% dell'imponibile stesso (sul 20% se l'agente si avvale in via continuativa di dipendente); viene poi applicata una ritenuta Enasarco a carico dell'emittente pari al 50% dell'aliquota prevista (per l'anno 2024 l'aliquota totale è del 17%, pertanto ognuna delle parti subisce l'8,50% di ritenuta).

Nella **figura 1** trovate un esempio di fattura emessa.

PROVV	Provvigioni maturate	NR	1,0000	5.030,39	5.030,39	22
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO						
NA 22	Iva 22%	IMPONIBILE	5.030,39	IMPOSTA	1.106,69	SPESE VARIE
		TOTALE IMPONIBILE	5.030,39	TOTALE IMPOSTA	1.106,69	SPESE TRASPORTO
						SCONTO
						MAGGIORAZIONE
						TOTALE DOCUMENTO
						6.137,08 €
SCADENZE						RITENUTA D'ACCONTO 23,00%
						578,50 €
						RITENUTA PREVIDENZIALE 8,50%
						427,58 €
						NETTO A PAGARE
						5.131,00 €

[Figura 1]

Dal punto di vista fiscale, la ditta mandante invia ogni anno all'agente una CU lavoro autonomo con la causale Q per l'agente monomandatario o la casuale R per l'agente plurimandatario.

Nella **figura 2** trovate un esempio CU agente monomandatario.

Per le **altre figure sopra descritte**, la CU viene emessa con causali:

- S, per il commissionario
- T, per il mediatore
- U, per il procacciatore d'affari
- V, per il venditore porta a porta

**In caso di cessazione del rapporto di agenzia, la CU viene rilasciata con la causale H.**

Per esercitare l'attività di agente è necessaria l'iscrizione al Registro Imprese in CCIAA, la contestuale apertura della partita Iva e l'iscrizione all'IVS Inps sezione commercianti.

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE		TIPOLOGIA REDDITUALE		DATI FISCALI	
Causale 1 Q		Totale provvigioni erogate nell'anno		Somme non soggette a ritenuta per regime conversazionale	
Anno		Ammontare lordo corrisposto		5	
3		62.566,76			
Codice		Imponibile		Ritenute a titolo d'acconto	
4 21		31.283,39		7.195,18	
50% dell'imponibile		Ritenute sospese		Ritenuta del 23% sul 50%	
Ritenute a titolo d'imposta		11		Addizionale regionale a titolo d'acconto	
10		12		13	
Addizionale regionale a titolo d'imposta		Addizionale regionale sospesa		Addizionale comunale a titolo d'acconto	
13		14		15	
Addizionale comunale a titolo d'imposta		Addizionale comunale sospesa		Imponibile anni precedenti	
16		17		18	
Ritenute operate anni precedenti		Spese rimborsate		Ritenute rimborsate	
19		20		21	

[Figura 2]

# 2 L'Enasarco

Tutti gli agenti e rappresentanti di commercio **sono obbligati ad iscriversi a due categorie previdenziali: alla contribuzione IVS e alla contribuzione Enasarco.**

L'iscrizione all'Enasarco è finalizzata alla erogazione di una pensione integrativa. La Fondazione Enasarco provvede inoltre alla formazione e qualificazione professionale, all'assistenza sociale e alla gestione dell'indennità di scioglimento del rapporto di agenzia.

Sono fornite anche altre prestazioni integrative quali, ad esempio, assegni per nascita o adozione, contributi asili nido, contributi di maternità alle donne agenti, contributi per figli disabili, ecc.

## 2.1 Agevolazione giovani agenti

Dal 1 gennaio 2021, l'ente ha previsto una contribuzione agevolata per i giovani agenti che operano in forma individuale, introdotta dall'art.5-bis del Regolamento Enasarco.

Possono accedere a tale agevolazione gli agenti che:

- svolgono l'attività in forma individuale;
- siano iscritti per la prima volta alla Fondazione per il periodo dal 2021 al 2023, (ovvero vi risultino già iscritti) e ricevano per il medesimo periodo un nuovo incarico di agenzia dopo oltre tre anni dalla cessazione dell'ultimo rapporto;

- non abbiamo compiuto 31 anni di età alla data di conferimento dell'incarico. La durata di tale agevolazione è prevista per tutti gli incarichi conferiti nei tre anni consecutivi e per ciascun rapporto per un massimo di tre anni consecutivi a decorrere dall'anno in corso alla data di prima iscrizione o di conferimento del nuovo incarico. L'agevolazione consiste in **una riduzione dell'aliquota ordinaria:**

- a. del 6% per il primo anno;
- b. del 8% per il secondo anno;
- c. del 10% per il terzo anno.

Inoltre vi è la riduzione del minimale contributivo del 50% per ognuno dei tre anni (2021-2022-2023).

## 2.2 Soggetti obbligati ed esclusi

### I soggetti obbligati

È l'art.2 del Regolamento Enasarco che stabilisce l'obbligo dell'iscrizione all'ente e cioè:

- gli agenti che operano nel territorio italiano per nome e per conto di preponenti italiani;
- gli agenti che operano nel territorio italiano per nome e per conto di preponenti esteri con sede o dipendenza in Italia.

### I soggetti esclusi

Non sono soggetti all'iscrizione i mediatori, i soci con responsabilità limitata e tutti i soggetti

che non esercitano un'attività di agenzia o di rappresentanza commerciale (ad esempio: gli agenti di cambio, i venditori "porta a porta", ma anche l'informatore scientifico, le agenzie di viaggio, gli agenti assicurativi, ecc.).

La **tabella 1** riassume i soggetti obbligati e i soggetti esclusi all'iscrizione alla Fondazione Enasarco.

## 2.3 Iscrizione, cessazione e variazione

L'iscrizione all'Enasarco è obbligatoria, così come enunciato dall'art.2 del regolamento della Fondazione.

1. iscrizione dell'azienda preponente, solitamente in modalità telematica, accedendo al sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it);
2. iscrizione dell'agente, l'obbligo ricade sulla ditta mandante che deve presentare la richiesta entro 30 gg. dall'inizio del rapporto tramite la presentazione dei

Tipologia di soggetto	Obbligo Enasarco	Altra forma di previdenza obbligatoria
Agenti di cambio	no	gestione separata Inps
Agenti SIAE	no	gestione separata Inps
Venditori porta a porta	no	gestione separata Inps
Informatori scientifici	no	gestione separata Inps
Promotori finanziari in qualità di agenti o mandatari	sì	IVS
Mediatori	no	IVS
Collaboratori del mediatore	sì	IVS
Agenzie di viaggio e di turismo	no	IVS
Agenti assicurativi	no	IVS
Procacciatori di affari	no	IVS
Dipendenti a tempo pieno che svolgono anche l'attività di agente	si	IVS dipendenti e non commercianti
Dipendenti a tempo parziale che svolgono anche l'attività di agente	sì	IVS dipendenti e IVS commercianti
Soci di spa che svolge attività di agenzia	no	no
Soci di srl che svolge attività di agenzia	no	IVS
Agenti immobiliari che operano per conto di imprese immobiliari	sì	IVS
Subagenti, esclusi i subagenti assicurativi	sì	IVS
Agenti informatori scientifici di farmaci	sì	IVS
Influencer imprenditore	si	IVS
Influencer professionista	no	gestione separata Inps

[Tabella 1]

**modelli 501/2018** per l'agente individuale, **502/2018** per l'agente società di persone e **503/2018** per l'agente società di capitali; la Fondazione attribuisce un numero personale per ogni agente iscritto.

La **cessazione** dell'attività va comunicata dalla ditta mandante entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto con la richiesta della liquidazione del FIRR (Fondo Indennità di Risoluzione del Rapporto, vedi capitolo 7) all'agente, che dovrà poi presentare una dichiarazione sostitutiva.

Anche la cessazione del mandato di agenzia grava sulla ditta mandante ed è sempre telematica, con la richiesta contestuale della liquidazione del FIRR all'agente.

In caso di mancata o tardiva iscrizione o cancellazione dell'agente, l'Enasarco eroga alla ditta mandante una sanzione di euro 250,00 per ciascun agente.


L'eventuale **cessione del contratto** di agenzia o di rappresentanza, invece, va comunicata con il **modello 511/2018**.

## FATTURAZIONE

# Software Fatturazione CGN

**Per gestire tutti i documenti del ciclo attivo e passivo, la prima nota cassa e tenere sotto controllo i saldi.**

- ✓ 100% online e procedure automatizzate per lavorare al meglio ovunque ti trovi.
- ✓ Tutto il supporto dell'assistenza CGN, costantemente al passo con le normative vigenti.
- ✓ Integrato anche con i software Bilancio, Invio telematico e Dichiarativi, per mettere a tua disposizione tutto ciò di cui hai bisogno ogni giorno.



**Scopri tutti i vantaggi del software Fatturazione CGN**

[www.cgn.it/fatturazione](http://www.cgn.it/fatturazione)



# Semplifica la gestione delle pratiche con Comunicazione Unica CGN

**Il software facile e intuitivo per compilare e trasmettere pratiche di comunicazione unica alla Camera di Commercio.**

Gli agenti Enasarco devono affrontare diverse procedure obbligatorie: dall'iscrizione all'INPS e alla Camera di Commercio, fino all'apertura della Partita IVA. Per rendere tutto più semplice, c'è Comunicazione Unica CGN.

Il software consente di gestire in modo efficiente tutte le comunicazioni verso il Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate, Inail, Inps e Suap. Inoltre, grazie alla funzione "Comunica PEC Facile", si può compilare e trasmettere senza stress la pratica obbligatoria per il Registro delle Imprese.

Scarica Comunicazione Unica CGN e risparmi tempo nella gestione delle pratiche obbligatorie per i tuoi clienti!



**Scopri tutte le pratiche che puoi fare con Comunicazione Unica CGN**

[www.cgn.it/comunica](http://www.cgn.it/comunica)



- ✓ Software gratuito
- ✓ Nessun costo di attivazione o abbonamento
- ✓ Convertitore pdf/a gratuito e automatico
- ✓ Controllo immediato degli errori
- ✓ Approfondimenti guidati con dossier e video guide
- ✓ Assistenza telefonica e telematica gratuita



# 3 La base imponibile

L'imponibile relativo alla contribuzione Enasarco è costituito dal 100% di tutti gli importi dovuti a qualsiasi titolo all'agente, quindi provvigioni, rimborsi spese, indennità varie – compresa quella per mancato preavviso – anche se non pagati e nel rispetto di un minimale e di un massimale annuo.

I rimborsi spese sono costi deducibili per il reddito dell'agente, che è reddito d'impresa; se però le spese sostenute vengono rimborsate dalla ditta mandante, costituiscono componente positivo di reddito, da assoggettare anche a Iva e a ritenuta a titolo d'acconto.

Rimangono escluse dall'imponibile contributivo Enasarco gli importi qualificati

quali anticipi provvisionali e tutte le somme riconosciute all'agente in seguito alla cessazione del rapporto di agenzia, come ad esempio il FIRR.

Il contributo è dovuto nel momento in cui matura il diritto alla provvigione (art.4 del Regolamento Enasarco) e viene calcolato al momento del saldo della stessa sull'intero importo maturato comprensivo di eventuali acconti.

Con la [Risoluzione 115/E/2008](#) – e successivamente con la [Risoluzione 91/E/2006](#) – l'Agenzia delle entrate, invece, stabilisce che **il diritto alla provvigione e quindi il periodo di competenza sorgono sempre al momento in cui l'agente porta a termina la**



[Figura 3]

**prestazione che coincide con la conclusione del contratto tra proponente e cliente**, quindi occorre far riferimento all'art.109 c.2 lett. B) del Tuir secondo il quale i compensi per prestazione di servizi (comprese quindi le provvigioni) si considerano eseguiti alla data in cui le prestazioni stesso sono portate a termine.

La casa mandante ha l'obbligo di inviare al proprio agente il c.d. conto provvigioni, al

fine dell'emissione della fattura da parte dell'agente stesso; all'atto del pagamento viene trattenuta la quota Enasarco a carico dell'agente che viene esposta già in fattura e che viene versata, sempre dalla ditta mandante, alla Fondazione entro il giorno 20 del secondo mese successivo a quello di scadenza del trimestre in cui è sorto il diritto alle provvigioni.

## FIRME E CONTRATTI

# Software Firme e Contratti CGN

**La soluzione CGN per creare, condividere e firmare elettronicamente contratti e documenti.**

- ✓ Completamente online e accessibile da qualunque dispositivo
- ✓ Puoi lavorare in modo collaborativo, evidenziando, commentando e condividendo i flussi di ogni documento
- ✓ Fai firmare tutti i documenti online, risparmiando carta, e conservandoli in modo certificato.



**Scopri il software CGN  
sulla gestione delle firme  
e la conservazione dei contratti  
in modo digitale**

[www.cgn.it/firme-contratti](http://www.cgn.it/firme-contratti)

# 4 La determinazione del contributo

Le modalità di determinazione del contributo sono diverse nel caso in cui l'attività dell'agente sia svolta non in forma di società di capitali o in forma di srl o spa.

Per **gli agenti e rappresentanti non in forma di società di capitali** è l'art.4 c.2 del Regolamento Enasarco che stabilisce le percentuali di contribuzione. Tale sistema contributivo è basato su un'aliquota contributiva, applicata a un minimale e massimale contributivo.

L'aliquota fissata per l'anno 2024 è pari al 17%, suddivisa al 50% tra agente e casa mandante; ognuno dei committenti pertanto avrà un contributo pari al 8,5%.

### Esempio

L'agente Paolo Rossi, il 15 settembre 2024 percepisce una provvigione di euro 3.000.

Il contributo Enasarco sarà pari al 17% di 3.000 euro (510 euro) di cui 250 euro a carico della casa mandante e 250 euro a


carico dell'agente: la casa mandante verserà il contributo alla Fondazione entro il 20 novembre 2024.

La fattura dell'agente esporrà in fattura l'importo della contribuzione Enasarco (oltre alla ritenuta a titolo di acconto del 23% sul 50% dell'imponibile) e all'agente sarà corrisposto l'importo al netto del contributo stesso (e della ritenuta).

Per tali soggetti è prevista anche l'**applicazione di un limite massimo e minimo** della base imponibile sulla quale calcolare il contributo.

**Per l'anno 2024** il massimale provvisionale annuo è stabilito in:

- euro 44.727 per agenti monomandatari, cui corrisponde una contribuzione massima di euro 7.603,59;
- euro 29.818 per ciascuna ditta preponente in caso di agenti plurimandatari, cui corrisponde una contribuzione massima di euro 5.069,06.



[Figura 4]

Nel momento in cui, durante l'anno, l'agente supera il massimale imponibile, la casa mandante, in occasione dei versamenti riferiti al momento in cui tali massimali sono raggiunti, deve fornire alla Fondazione per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche quelle che superano il massimale annuo, attraverso una distinta compilata e trasmessa online.

A decorrere dal 1 gennaio 2024 è stabilito anche l'importo minimale del contributo Enasarco che per gli agenti monomandatari è fissato in 1.002 euro, mentre per gli agenti plurimandatari in 502 euro.

Per gli **agenti e rappresentanti in forma societaria, quindi spa o srl**, l'art.6 del Regolamento Enasarco stabilisce le seguenti aliquote:

- per importi annui di provvigioni fino a 13.000.000 di euro la percentuale è del 4%,

di cui il 3% a carico della casa mandante e l'1% a carico della società di agenzia;

- per importi annui di provvigioni da 13.000.000 e fino a 20.000.000 di euro la percentuale è del 2%, di cui l'1,50% a carico della casa mandante e lo 0,50% a carico della società di agenzia;
- per importi annui di provvigioni da 20.000.000 e fino a 26.000.000 di euro la percentuale è dell'1%, di cui lo 0,75% a carico della casa mandante e lo 0,25% a carico della società di agenzia;
- per importi annui di provvigioni oltre i 26.000.000 di euro la percentuale è dello 0,50%, di cui lo 0,30% a carico della casa mandante e lo 0,20% a carico della società di agenzia.

**Non sono previsti né massimali, né minimali.**

## 5 Modalità e termini di versamento

È previsto, per l'assolvimento degli obblighi contributivi, che la casa mandante debba, telematicamente:

- compilare la distinta di versamento, distinguendo se gli agenti sono di numero non superiore a 100 mediante l'invio online e se si numero superiore a 100 con la procedura "[Protocollo Grandi Ditte](#)";
- inviare la distinta all'Enasarco;
- ricevere il successivo addebito da parte della Fondazione dei contributi dovuti sul c/c della ditta mandante; il pagamento può

avvenire anche tramite pagoPA.

**I contributi vanno versati:**

- entro il 20 maggio, per il primo trimestre dell'anno;
- entro il 20 agosto, per il secondo trimestre dell'anno;
- entro il 20 novembre, per il terzo trimestre dell'anno;
- entro il 20 febbraio dell'anno successivo, per il quarto trimestre dell'anno precedente.

# Software Contabilità CGN

**Intuitivo, sicuro, in cloud per tutti gli adempimenti contabili e fiscali.**

Il software Contabilità CGN nasce dai professionisti per i professionisti, ed è stato creato per rispondere alle reali necessità operative dello studio professionale.

La consulenza ai tuoi clienti sarà più efficiente, grazie anche al costante aggiornamento dell'applicativo, che ti garantisce il rispetto delle normative e ti evita gli errori di compilazione.

- ✓ 100% online e procedure automatizzate per lavorare al meglio ovunque ti trovi.
- ✓ Un percorso di avviamento e affiancamento all'uso dell'applicativo di 12 mesi, incluso.
- ✓ Il supporto dell'assistenza operativa e normativa CGN, sempre al passo con le normative vigenti.
- ✓ Integrato anche con i software Bilancio, Invio Telematico e Dichiarativi per mettere a tua disposizione tutto ciò che ti serve nella tua professione.

**Scopri come semplificare  
la contabilità aziendale  
con il software CGN**

[www.cgn.it/contabilita](http://www.cgn.it/contabilita)



**Scopri cosa ne pensano  
i Professionisti che l'hanno scelto:**



"Nel 2014 ho partecipato ad un convegno dimostrativo e sono rimasto piacevolmente colpito dal software Contabilità CGN. Già in quell'occasione ho intuito che questo software avrebbe semplificato i processi, perché oltre a rendere più facile la fruizione del programma, sembrava rendere più semplici e scorrevoli le operazioni contabili. Sono rimasto colpito dal monitoraggio di errori ed eventuali segnalazioni d'intervento, che permettono al professionista di completare le operazioni in sicurezza".

**Dott. Andrea Spano**  
Studio Spano - Cagliari



"Sono associata CGN da quasi 30 anni, e credo di essere stata una delle prime ad utilizzare Contabilità CGN.

Le logiche del programma guidano attraverso le compilazioni, soprattutto evidenziando tempestivamente delle scritture scorrette, e mi sento così sicura perché le possibilità di errore sono ridotte al minimo. L'archiviazione dei documenti online mi ha risparmiato la gestione e la manutenzione di un server, aspetto che CGN cura per me".

**Dott.ssa Laura Fraccica**  
Studio Dalla Pietà Maurizio - Monza Brianza

# 6 La certificazione

Il sostituto d'imposta, cioè la ditta mandante, deve sottostare agli obblighi relativi al rilascio delle CU agli agenti entro il 16 marzo dell'anno successivo, indicando:

- i dati del percipiente;
- i dati relativi alle somme erogate;
- le ritenute applicate.

Come già esposto, le CU sono predisposte nella sezione Lavoro autonomo e devono

contenere le causali relative alla tipologia di agente; si ricorda che la ritenute applicata sul compenso erogato è pari al 23% sul 50% del compenso stesso e viene trattenuta in fase di erogazione dell'importo – la fattura è emessa con l'applicazione della ritenuta stessa – e versata dalla ditta mandante all'Erario nei termini previsti dalla normativa.

**La ditta mandante ha l'obbligo di consegnare all'agente anche il prospetto riepilogativo annuo relativo alla contribuzione Enasarco versata.**

**CERTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI ENASARCO**

Preponente

Società \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_

Agente

Nome Cognome \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_

Si attesta che nel corso dell'anno sono maturate provvigioni per un ammontare complessivo di  
 € \_\_\_\_\_ soggette a contributi Enasarco come segue:

Fondo	Contributi agente	Contributi azienda	Contributi versati
PREVIDENZA	3.606,98	3.606,97	7.213,95
F.I.R.R.	---	1.041,52	

I versamenti relativi ai due fondi Previdenza e FIRR sono stati effettuati alle rispettive scadenze di legge.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_  
 (legale rappresentante)

[Figura 5]



# 7 Il FIRR – fondo indennità risoluzione rapporto

Alla cessazione del rapporto all'agente spetta una indennità di risoluzione calcolata sulla base delle provvigioni maturate.

L'importo del contributo FIRR è accantonato annualmente dalle ditte mandanti e tiene conto del totale delle provvigioni maturate nell'anno precedente, della tipologia di mandato (plurimandatario o monomandatario) e del numero di mesi di durata del rapporto.

Il contributo è calcolato poi in base alle aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi che sono **ad oggi determinate** in:

## 1) agenti monomandatari:

- a) per provvigioni fino a 12.400 euro annui nella misura del 4%;
- b) per provvigioni da 12.400 a 18.600 euro annui nella misura del 2%;
- c) per provvigioni oltre i 18.600 euro annui nella misura del 1%.

## 2) agenti plurimandatari:

- a) per provvigioni fino a 6.200 euro annui nella misura del 4%;
- b) per provvigioni da 6.200 a 9.300 euro annui nella misura del 2%;
- c) per provvigioni oltre i 9.300 euro annui nella misura del 1%.

La ditta mandante versa alla Fondazione annualmente e in modalità telematica il contributo accantonato (dal 1 al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento).

In caso di cessazione del rapporto di agenzia, il FIRR dell'ultimo anno di attività è liquidato direttamente dalla casa mandante; se si tratta di agente persona fisica viene trattenuta una ritenuta del 20%.

Per la liquidazione del FIRR accantonato la richiesta online è effettuata dalla casa mandante o direttamente dall'agente.

Dal 1 gennaio 2024 è obbligatorio inviare alla Fondazione copia del contratto di agenzia cessato in formato pdf; in mancanza del contratto va inviato il modello P04.1-M10 e copia del proprio documento d'identità valido.

L'invio va effettuato via PEC ([gestioneseparata@pec.enasarco.it](mailto:gestioneseparata@pec.enasarco.it)) indicando il numero di protocollo della pratica assegnata alla domanda di liquidazione online.

La richiesta può essere effettuata in modalità cartacea in caso di decesso dell'agente (modello 7006) e per la cessazione dell'attività da parte di società di persone e di capitali.

QUADRO RM								Opzione per la tassazione ordinaria	
Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva									
Rivalutazione dei terreni									
Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 17, del Tuir									
	1	2	3	4	5	6			
	Tipo	Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Ritenute nell'anno	Ritenute totali			
RM1	A Q	2023	150.000	150.000	30.000	30.000	<input type="checkbox"/>		
RM2	Q	AAAA					<input type="checkbox"/>		

[Figura 6]

La tassazione segue regole diverse tra persone fisiche, società di persone e di capitali.

1) Persone fisiche: tassazione con ritenuta a titolo di acconto del 20%, l'importo andrà inserito nel quadro RM del modello Redditi PF – rigo RM1 causale A; tale importo non concorre al reddito d'impresa in quanto considerato reddito da lavoro autonomo.

2) Società di persone: attribuito ai soci con tassazione separata del 20%.

3) Società di capitali: diviene componente positivo del reddito d'impresa e vige l'obbligo della tassazione ordinaria, secondo il principio di competenza.



# MASTER 360 LAVORO 2025

Il master di formazione specialistica di riferimento per i professionisti nel settore del lavoro

**Scopri il percorso completo per DCEC e CDL:**

- 6 webinar
- Materiali didattici
- Q&A
- Assistenza
- 18 CFP

[www.unoformat.it/master-360-lavoro-25](http://www.unoformat.it/master-360-lavoro-25)





# 8 Altre indennità

Oltre al FIRR, in determinate condizioni, all'agente spettano anche indennità, così come stabilito dagli AEC (ultima modifica dell'aprile 2017 – sezione V) e dal C.c. (art.1751).

Tali indennità, al contrario del FIRR, vengono erogate direttamente dalla casa mandante.

1. **Indennità suppletiva di clientela**, disciplinata dall'art.13 punto II dell'AEC. Tale indennità è dovuta all'agente allo scioglimento del rapporto di lavoro, in

aggiunto al FIRR, sempre che non si sciogla per cause imputabili all'agente stesso e se il rapporto di lavoro dura da almeno un anno. L'indennità è calcolata nella misura del:

- a) 3% sull'ammontare delle provvigioni maturate nei primi tre anni;
- b) 3,50% sull'ammontare delle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno;
- c) 4% sull'ammontare delle provvigioni maturate dal settimo anno in poi.

Durata del rapporto	Valore iniziale	Valore finale
Per il <b>primo anno</b> di durata del rapporto	Media del fatturato dei primi 3 mesi	Media del fatturato degli ultimi 3 mesi
Per il <b>secondo anno</b> di durata del rapporto	Media annua del volume del fatturato dei primi 2 trimestri	Media annua del volume del fatturato degli ultimi 2 trimestri
Per il <b>terzo anno</b> di durata del rapporto	Media annua del volume del fatturato dei primi 3 trimestri	Media annua del volume del fatturato degli ultimi 3 trimestri
<b>Dall'inizio del quarto anno al compimento del sesto anno</b> di durata del rapporto	Media annua del volume del fatturato dei primi 8 trimestri	Media annua del volume del fatturato degli ultimi 8 trimestri
<b>Dall'inizio del settimo anno al compimento del nono anno</b> di durata del rapporto	Media annua del volume del fatturato dei primi 12 trimestri	Media annua del volume del fatturato degli ultimi 12 trimestri
<b>Dall'inizio del decimo al compimento del dodicesimo anno</b> di durata del rapporto	Media annua del volume del fatturato dei primi 16 trimestri	Media annua del volume del fatturato degli ultimi 16 trimestri
<b>Oltre il dodicesimo anno</b> di durata del rapporto	Media annua del volume del fatturato dei primi 20 trimestri	Media annua del volume del fatturato degli ultimi 20 trimestri

[Tabella 2]

2. **Indennità meritocratica**, erogata se l'importo complessivo del FIRR e dell'indennità suppletiva di clientela è inferiore a quanto stabilito come valore massimo dall'[art. 1751 del C.c.](#) e se alla cessazione del rapporto l'agente abbia apportato nuovi clienti alla casa mandante.
3. L'indennità meritocratica soggiace alle stesse cause di esclusione disposte per l'indennità di risoluzione del rapporto, ossia se lo scioglimento del contratto

Durata del rapporto	Percentuale incremento del fatturato	Percentuale di indennità rispetto al valore massimo art. 1751 C.c. da cui sottrarre FIRR e ISC
Da 0 a 12 mesi	da 0 a 5%	—
	da 5% a 30%	25%
	da 30 a 60%	30%
	da 60 a 150%	40%
	oltre 150%	100%
Da 12 a 24 mesi	fino a 30%	30%
	da 30 a 60%	35%
	da 60% a 150%	40%
	oltre 150%	100%
Da 24 a 36 mesi	fino a 30%	35%
	da 30% a 60%	40%
	da 60% a 150%	45%
	oltre 150%	100%
Da 36 a 48 mesi	fino a 30%	40%
	da 30% a 60%	45%
	da 60% a 150%	50%
	oltre 150%	100%
Da 48 a 60 mesi	fino a 30%	45%
	da 30% a 60%	50%
	da 60% a 150%	55%
	oltre 150%	100%
Da 60 mesi in avanti	fino a 30%	50%
	da 30% a 60%	55%
	da 60% a 150%	60%
	oltre 150%	100%

[Tabella 3]

dipende da un grave inadempimento dell'agente, oppure se non può essere giustificato da ragioni quali malattia, anzianità ecc. oppure quando l'agente abbia ceduto ad un terzo i diritti e obblighi del contratto di agenzia. Analogamente – e prima di indicare i criteri relativi alla quantificazione – l'AEC stabilisce che tale indennità:

- può essere corrisposta soltanto se la somma di FIRR e l'indennità suppletiva di clientela è inferiore al "tetto massimo" indicato dall'art. 1751 C.c.
- non può essere maggiore della differenza tra tale "tetto massimo" e la somma di FIRR e ISC. Con riferimento all'esatta quantificazione dell'indennità meritocratica, l'art. 13 AEC prende in considerazione la durata del rapporto e l'incremento di fatturato ad opera dell'agente.

Pertanto è preliminarmente necessario ricavare la percentuale di incremento di fatturato ottenuta dall'agente, ponendo a confronto il valore del volume del fatturato dei primi trimestri di mandato con il volume del fatturato degli ultimi trimestri. Prima di essere posto a paragone, il valore dei primi trimestri deve essere attualizzato secondo gli indici Istat, facendo sì che la comparazione tenga conto anche dell'aumento del costo della vita.

Dai valori così ricavati, si calcola l'eventuale incremento di fatturato su base percentuale. Ottenuta la percentuale di incremento di fatturato, è necessario porla a paragone con i valori stabiliti dalla tabella indicata nella Dichiarazione a verbale n. II dell'AEC (qui sotto riportata).

Ad ogni percentuale di incremento del fatturato corrisponde una relativa percentuale del valore massimo da cui sottrarre la somma di FIRR + Indennità suppletiva di clientela.

Qualora il valore ottenuto sia negativo non sarà dovuta alcuna indennità meritocratica.

Per l'agente percettore, le due indennità sopra citate non sono soggette alla contribuzione Enasarco, sono escluse dall'Iva in base all'art.2 c.3 del Dpr 633/72 e sono soggette a tassazione separata secondo il principio di cassa, con possibilità per l'agente persona fisica di optare per la tassazione ordinaria.

Per la casa mandante è la [Circolare 33/E/2013](#) che fissa la deducibilità degli importi:

- fino al 1992 l'importo erogato era deducibile secondo il principio di cassa (momento di erogazione);
- dal 1993 l'importo è deducibile secondo il principio di competenza (momento di accantonamento).

## 9 Altre prestazioni integrative Enasarco

La Fondazione Enasarco riconosce agli agenti iscritti, anche se pensionati e anche per i loro familiari, altre prestazioni integrative, quali, ad esempio:

- contributo per nascita ed adozione;
- contributo per pensionati Enasarco ricoverati in case di riposo;
- contributo per infortunio, ricovero o spese mediche per agenti over 75;
- bonus scolastico;
- contributo per spese funebri;
- contributo per asilo nido;

- progetto salute Donna;
- contributo per infortunio, malattia o ricovero;
- mutui fondiari convenzionati.

La richiesta deve essere effettuata dal sito [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it), accedendo nella propria area personale e compilando i format richiesti.

Solitamente devono essere allegati alla richiesta alcuni documenti, quali ad esempio il Modello Redditi PF, certificati medici, autocertificazioni, ecc.

## 10 Conclusioni

La gestione fiscale, contributiva e previdenziale dell'agente di commercio è un elemento fondamentale per garantire la sostenibilità della professione e la corretta erogazione dei diritti previdenziali, specialmente in un momento storico come l'attuale, nel quale questa figura professionale si trova a concorrere con il ruolo sempre più preponderante del commercio elettronico.

La normativa Enasarco, con i suoi aggiornamenti e i regolamenti specifici, richiede una conoscenza approfondita

delle modalità di calcolo dei contributi, delle scadenze e degli obblighi contrattuali.

Ci auguriamo, con questo e-book, di aver fornito agli agenti di commercio e alle figure consulenziali cui essi si appoggiano, le basi necessarie per orientarsi tra i principali adempimenti, affinché possano affrontare le complessità contributive e normative con maggiore consapevolezza e preparazione.

---

## Appendice bibliografica | Circolari e documenti normativi di riferimento

Questa raccolta intende fornire ai professionisti un quadro di riferimento completo, facilitando la consultazione delle normative chiave per una corretta gestione fiscale e contributiva.

1. Raccolta normativa e regolamento delle Attività Istituzionali Enasarco: disposizioni in merito al sistema contributivo e assistenziale dell'ente.  
Link: [Regolamento Enasarco](#)
2. Accordi Economici Collettivi (AEC): norme contrattuali per la regolazione dei rapporti tra agenti di commercio e ditte mandanti.  
Link: [AEC Enasarco](#)
3. Ris. 115/E/2005 e 91/E/2006 (Agenzia delle Entrate): interpretazioni riguardanti il diritto alle provvigioni e il periodo di competenza.  
Link: [Risoluzione 115/E/2005](#)  
Link: [Risoluzione 91/E/2006](#)
4. Circolare n. 33/E del 2013 (Agenzia delle Entrate): linee guida sulla deducibilità dei contributi Enasarco per le ditte mandanti.  
Link: [Circolare 33/E/2013](#)
5. Direttiva 86/653/CEE: normativa europea sul coordinamento dei diritti degli agenti commerciali.  
Link: [Direttiva 86/653/CEE](#)



Servizi CGN srl Società Benefit  
Via Jacopo Linussio, 1 - 33170 Pordenone (PN)  
info@cgn.it  
www.cgn.it

*Tutti i diritti sui contenuti sono riservati.*

**Rimani aggiornato su tutte le novità fiscali.**

Seguici su:



Fisco 7



Servizi CGN  
Società Benefit